



PRIMO INCONTRO INTERNAZIONALE DELEGATI ISTITUTI PAOLINI DI VITA SECOLARE CONSACRATA

Ariccia, 12-18 settembre 2009

GLI ISTITUTI PAOLINI DI VITA SECOLARE CONSACRATA: IL LORO POSTO NELLA CHIESA E NEL MONDO. CDC E STATUTI

P. Juan Manuel Galaviz, ssp

1 - In che senso sono aggregati?

1.1 Il concetto di *aggregazione*, nel CDC del 1917, era contenuto nel can. 492 e abbracciava soltanto i così detti “terzi ordini”, anche se, per il suo tono assai generico, tale canone oggi potrebbe consentire applicazioni ad altre modalità di aggregazione. Tuttavia, nel Decreto di approvazione degli Istituti Paolini (8 aprile 1960) non si fa riferimento al can. 492, ma ai canoni 497 § 2 e 686 § 3, che sono ancora più generici e che non parlano affatto di *aggregazione*.

È utile conoscere i suddetti canoni.

Il can. 497 § 2, nel CDC del 1917, fa parte del Libro II, Parte II, concernente i Religiosi. Dice così: “*il permesso per fondare una casa, nel caso delle religioni clericali, comporta la facoltà di avere una chiesa o oratorio pubblico annesso alla casa, salvo quanto dispone il can. 1162.4, e la facoltà di esercitare i ministeri sacri, compiendo le esigenze del diritto; inoltre, per tutte le religioni, comporta la facoltà di esercitare le proprie opere pie, adempiendo le condizioni che siano state stabilite nello stesso permesso*”.

Come si vede, non c'è in questo canone del CDC del 1917 alcun riferimento ad *aggregazione*, ma soltanto alle opere pie proprie di un istituto religioso.

Quanto al can. 686 dello stesso CDC del 1917, è contenuto nel Libro II, Parte III, concernente i Laici. Dopo aver detto, nel primo paragrafo, che non viene riconosciuta nella Chiesa nessuna associazione che non sia stata eretta o almeno approvata da una autorità ecclesiastica legittima, nel secondo paragrafo puntualizza che erigere o approvare le associazioni è competenza, oltre che del Romano Pontefice, dell'Ordinario del luogo, eccetto nel caso di quelle associazioni la cui istituzione sia stata riservata ad altri per privilegio apostolico. Nel terzo paragrafo, quello che ci interessa di più, il can. 686 avverte: “*Nonostante venga provata la concezione del privilegio, se in esso non è prevista*

altra cosa, occorre sempre, per la validità dell'esecuzione, il consenso dell'Ordinario del luogo dato per scritto; tuttavia, il consenso dell'Ordinario del luogo dato per l'erezione della casa religiosa vale anche per erigere in essa o nella chiesa annessa, le associazioni che non siano costituite a modo di corpo organico e siano proprie di tale religione".

1.2 Per quanto ci appaiano deboli, i due canoni citati nel Decreto di approvazione dell'8 aprile 1960 conferiscono una solida piattaforma giuridica alla "peculiare Associazione Paolina" fondata da Don Giacomo Alberione per Sacerdoti, per laici uomini e per donne. Il Decreto *loda e costituisce* formalmente tale Associazione e riconosce le sue tre sezioni "opera propria" della Pia Società San Paolo. Si tratta di una approvazione pontificia firmata dal Cardinale Valerio Valeri, prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi e da P. Philippe, segretario. Non è soltanto una approvazione, ma una vera e propria erezione ("laudat et constituit"). Questa precisazione è importante; infatti, l'erezione conferisce alle associazioni personalità giuridica e il conseguente diritto a possedere e amministrare beni temporali, mentre la sola approvazione conferisce unicamente il diritto ad esistere e la capacità di ottenere beni spirituali.

1.3. Assieme alla erezione-approvazione dell'Associazione, il Decreto dell'8 aprile 1960 approvava "per un decennio" lo Statuto dell'Associazione. E qui rintracciamo altri elementi importanti per capire bene la natura dell'Associazione eretta ed approvata. Nel primo articolo dello Statuto approvato nel 1960 le tre sezioni dell'Associazione vengono già definite "istituti"; l'Associazione viene detta "aggregata" come opera propria alla Pia Società San Paolo; si fa un esplicito riferimento al proposito di "perfezione evangelica nel mondo" e alla "totale consacrazione al Signore mediante l'emissione di voti riconosciuti dalla Chiesa" e alla "piena dedizione all'apostolato". Leggiamo per intero questo articolo:

"Gli Istituti 'Gesù Sacerdote', 'San Gabriele Arcangelo', 'Maria Santissima Annunziata', opera della Pia Società San Paolo, sono un'Associazione aggregata ad essa a norma dei canoni 497 § 2 e 686 § 3, divisa in tre rami: uno clericale denominato 'Gesù Sacerdote', l'altro laicale maschile detto 'San Gabriele Arcangelo', e il terzo laicale femminile detto 'Maria Santissima Annunziata'. I membri intendono professare la perfezione evangelica nel mondo, secondo i principi enunciati nella Costituzione 'Provida Mater Ecclesia': professano, cioè, la totale consacrazione al Signore mediante l'emissione di voti riconosciuti dalla Chiesa e la piena dedizione all'apostolato".

Passiamo ora a precisare il senso di alcuni termini usati nell'articolo:

Si parla di una Associazione "aggregata" alla Pia Società San Paolo, ma facendo subito la specificazione: "aggregata a norma dei canoni 497 §2 e 686 § 3", non quindi a norma del canone 492. In nessun modo si può alludere a questo canone per spiegare il carattere di aggregati dei nostri Istituti per secolari. Un errore assai più grave sarebbe la pretesa di applicare ad essi il concetto di "aggregazione" contenuto nel canone 580 del CDC del 1983. Suddetto canone dice: "L'aggregazione di un istituto di vita consacrata ad altro è riservata all'autorità competente dell'Istituto che aggrega, senza pregiudizio dell'autonomia dell'istituto aggregato". Penso sia abbastanza chiaro come questo canone alluda al caso di istituti preesistenti nel momento in cui vengono aggregati da altro istituto; in questi casi – secondo il canone 580 – l'aggregazione

produce solo effetti di ordine spirituale: comunione di spirito e comunicazione di grazie spirituali, senza perdita dell'autonomia giuridica dell'istituto aggregato. In questo consiste la differenza tra le aggregazioni e le fusioni o unioni di cui parla altro canone, il 582: *“Sono riservate esclusivamente alla Santa Sede le fusioni e unioni di istituti di vita consacrata, come pure le confederazioni e federazioni”*. È fuori discussione che nei nostri Istituti non si dà una “aggregazione” come quella contemplata dal can. 492 del CDC del 1917, neppure quella aggregazione descritta dal can. 580 del CDC del 1983; e non sono neanche, gli Istituti Paolini, il risultato di una fusione o unione di istituti come quelle contemplate dal can. 582. Gli Istituti Paolini per secolari nacquerò e rimangono *“sine forma corporis organici”*, cioè senza governo proprio; l'Associazione che li abbraccia *“è propria ed unita alla Pia Società San Paolo”* *“tamquam operam propriam”*, cioè come *“opera propria”*.

QUESTO CARATTERE DI “OPERA PROPRIA” DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO È IL VERO SENSO DELLA DESIGNAZIONE DI “AGGREGATI” CHE SI APPLICA TRADIZIONALMENTE AI NOSTRI ISTITUTI E CHE TROVIAMO FIN DAL PRIMO ARTICOLO DELLO STATUTO DEL 1960. IN QUESTO CONSISTE PURE LA LORO PRINCIPALE DIFFERENZA RIGUARDO AGLI “ISTITUTI SECOLARI” PROPRIAMENTE DETTI.

1.4. Rimane una domanda alla quale rispondere: i canoni 497 § 2 e 686 § 3 del CDC del 1917, trovano spazio nel CDC del 1983? La risposta è sì. Occorre aprire il Libro II del Codice (concernente il Popolo di Dio), e andare alla Parte I (che tratta dei Fedeli cristiani); troveremo che il Titolo V della Parte I si occupa delle **associazioni di fedeli**. Il suddetto Titolo V comprende i canoni 298-329 così divisi: 298-311 (norme comuni), 312-320 (**delle associazioni pubbliche di fedeli**), 321-326 (delle associazioni private di fedeli), 327-329 (norme speciali delle associazioni di fedeli). I nostri Istituti per secolari trovano il loro posto esatto tra le ASSOCIAZIONI PUBBLICHE. IL CANONE 312 È QUELLO CHE RACCHIUDE E RIPROPONE IL SENSO E LO SPIRITO DEI CANONI 497 § 2 E 686 § 3 IN BASE AI QUALI SONO STATI ERETTI.

Il n. 1 del primo paragrafo del canone 312 dice che è competente per erigere associazioni pubbliche *“la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali”*. A proposito di questo n. 1, la Segnatura Apostolica dettò, nel novembre del 1968, alcune norme non pubblicate in AAS. Queste norme determinano quali sono i Dicasteri Romani che devono occuparsi delle associazioni di fedeli: a) quelle composte da laici dipendono ordinariamente dal Consiglio per i Laici (salvo la competenza della Segreteria di Stato sui gruppi cattolici internazionali); b) quelle associazioni che si dedicano esclusivamente a promuovere la cooperazione con le missioni, dipendono dalla S. Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli; c) e quelle associazioni costituite da un istituto di vita consacrata dipendono dalla S. Congregazione per i Religiosi; parimenti, le associazioni che si costituiscono come passo previo a divenire un istituto di vita consacrata dipendono, fin dal primo momento, dalla S. Congregazione per i Religiosi. Le stesse norme, con qualche leggera variante, si ripetono nel M.P. *Apostolatus peragendi* del 10/XII/1976 (AAS 68, 1976, 696-700) n. VI, mediante il quale si conferisce una nuova struttura al Pontificio Consiglio per i Laici.

1.5. Don Alberione ebbe chiara coscienza di aver fatto erigere i suoi istituti in base ad una formula giuridica che gli fece ottenere subito questi beni a cui teneva tanto: l'unità e l'internazionalità; una apostolicità specifica e allo stesso tempo aperta; il dono di una speciale consacrazione per i membri di questi suoi Istituti; e la grazia di una approvazione pontificia. Nel 1960, dopo un riferimento esplicito ai primi tre Istituti Aggregati della Famiglia Paolina, Don Alberione disse: "Questi tre Istituti secolari formano come un'unione paolina; sono aggregati alla Pia Società San Paolo e sono definitivamente approvati; in primo luogo cooperano ad essa nel mondo; emettono i tre voti ordinari, che praticano a norma dei documenti pontifici, sotto la guida dei Superiori della Pia Società San Paolo" (UPS I, 20). In altra sua Istruzione nel mese di esercizi del 1960, il Fondatore, dopo aver sottolineato che i nuovi Istituti avevano come Superiori quelli stessi della Pia Società San Paolo, affermò che "gli impegni principali dei membri degli Istituti Secolari sono tre: 1) pratiche di pietà, conformi alla pietà paolina; 2) pratica dei consigli evangelici, che vengono abbracciati con la Professione; 3) l'apostolato secondo la scelta concordata con il rispettivo Superiore. Questo apostolato viene esercitato nel mondo e con i mezzi del mondo, ossia valendosi delle professioni, attività e circostanze che l'ambiente fornisce, facendo pure uso dei mezzi tecnici moderni" (UPS III, 105).

1.6. Avrete notato, in uno dei testi del Fondatore appena citati, che egli si riferisce ai suoi nuovi Istituti affermando che "formano come una unione paolina". L'espressione non è casuale. Nel testo dattiloscritto del Decreto di erezione-approvazione (Prot. N° 11706/60, dell'8 aprile 1960) l'Associazione viene denominata UNIONE PAOLINA; è soltanto nella pubblicazione del Decreto che troviamo sostituita questa espressione con quella di "Associazione". Evidentemente, ci furono ancora delle correzioni, come dimostra pure quest'altro fatto: nel testo dattiloscritto si dice che lo Statuto conservato nell'Archivio della Sacra Congregazione dei Religiosi è redatto in lingua latina mentre nella pubblicazione del Decreto l'errore è già corretto; infatti lo Statuto era stato redatto in lingua italiana e in tale lingua entrò nell'Archivio del Sacro Dicastero.

CONCLUDENDO, DICIAMO CHE I NOSTRI ISTITUTI NON SONO ISTITUTI SECOLARI. FANNO PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE PUBBLICA COSTITUITA DAL BEATO GIACOMO ALBERIONE ED ERETTA DALLA SANTA SEDE. LO STATUTO DI QUESTA ASSOCIAZIONE HA CONTEMPLATO SEMPRE L'IMPEGNO DI SANTIFICAZIONE DEI MEMBRI CON LA PROFESSIONE DEI CONSIGLI EVANGELICI VISSUTI NELLA SECOLARITÀ, E CON UN TOTALE IMPEGNO APOSTOLICO SECONDO LO SPIRITO E LA SPECIFICITÀ DI MISSIONE DELLA SOCIETÀ SAN PAOLO E DELL'INTERA FAMIGLIA PAOLINA.

2 - L'analogia con gli Istituti Secolari

2.1. I membri della nostra Associazione "intendono professare la perfezione evangelica nel mondo", cioè "la totale consacrazione al Signore mediante l'emissione di voti riconosciuti dalla Chiesa e la piena dedizione all'apostolato". Il fatto che, tanto nel primo articolo dello Statuto approvato l'8 aprile 1960 come nel Decreto di erezione degli Istituti Paolini si fa riferimento alla Costituzione Apostolica *Provvida Mater Ecclesia* che concerne gli Istituti Secolari, diede luogo a incresciosi equivoci, talvolta intensificati da coloro che si appellano al fatto che Don

Alberione, nella fase di promozione dei suoi Istituti, li chiamava normalmente “istituti secolari”. Il Fondatore voleva certamente dei secolari consacrati e il riferimento alla *Provida Mater Ecclesia* risultava per lui spontaneo; tuttavia, quando gli fu prospettato di far erigere l’Associazione a norma dei canoni 497 § 2 e 686 § 3, fu ben cosciente di completare la Famiglia Paolina con degli istituti aggregati come “opera propria” della SSP: a questa unità ci teneva molto e non ritenne la configurazione giuridica ottenuta un passo intermedio o una situazione provvisoria. È vero che anche dopo il Decreto dell’8 aprile 1960, continuò a chiamarli “istituti secolari”, ma ben sottolineando che i superiori della SSP lo erano pure degli Istituti (cf UPS III, 105), i quali “dovranno cooperare con la Chiesa per dare al mondo Gesù Cristo Maestro, Via, Verità e Vita, con la diffusione della dottrina cattolica, della morale cristiana e dei mezzi di grazia e di elevazione spirituale e materiale, secondo lo spirito della Pia Società San Paolo” (UPS III, 105-106). “I nostri tre Istituti – precisa – partecipano delle finalità e svolgono nel mondo le attività (anche una sola di esse) della Famiglia Paolina” (UPS III, 105). Consacrazione, secolarità e apostolato – tutto irrorato dallo spirito paolino – sono le note che Don Alberione riteneva essenziali per i suoi nuovi istituti. I termini da lui usati sono con frequenza equivoci, approssimativi, analogici, cosa che non ci deve sorprendere: persino attualmente concetti ben assodati sono alla ricerca di termini non soggetti ad ambiguità.

2.2. Occorre precisare, comunque, che il riferimento alla *Provida Mater Ecclesia* sparisce nelle approvazioni dello Statuto posteriori al 1960; le ragioni di questa soppressione furono gli interventi chiarificatori da parte della S. Congregazione dei Religiosi: nel 1962 erano stati stampati dei foglietti che presentavano gli Istituti Paolini come “istituti secolari”; intervenne allora il suddetto Dicastero precisando che con il Decreto dell’8 aprile 1960 era stata aggregata alla Pia Società San Paolo, come opera propria, una Associazione senza corpo organico, non a norma della *Provida Mater Ecclesia* ma dei canoni 497 § 2 e 686 § 3. Dieci anni dopo, nel gennaio del 1972, il Card. Larraona e il P. Huot – che erano intervenuti in occasione della prima approvazione – precisarono che il riferimento alla *Provida Mater Ecclesia* era stato fatto solo per analogia con gli Istituti Secolari, per specificare che la vita dei membri dei tre Istituti si svolgeva nel secolo, non all’interno di un convento. Più tardi, il 27 aprile 1973, in una lettera al Procuratore Generale, la S. Congregazione dei Religiosi scrisse in questi termini: “Con domanda del 4 aprile 1960 il compianto Fondatore della Famiglia Paolina, Don Giacomo Alberione, chiedeva che le Associazioni suddette fossero aggregate a codesta Pia Società come opera propria senza corpo organico, a norma del Diritto Canonico”; concludeva perciò: “non sono né possono chiamarsi Istituti Secolari, non essendo stati eretti né approvati come tali”, e puntualizzava ancora che “né poteva essere invocato, a tale proposito, il riferimento alla Costituzione apostolica *Provida Mater Ecclesia* di cui si fa parola nel detto Decreto. Tale riferimento, alla luce del contesto, della prassi della S. Congregazione e delle circostanze, deve essere considerato puramente esemplificativo ed analogico”.

3 - In che senso sono dei consacrati?

3.1. L’impegno di santificazione e di apostolato è comune a tutti i battezzati. Il canone 210 (CDC del 1983) dichiara infatti: “*Tutti i fedeli devono sforzarsi, secondo la propria condizione, per condurre una vita santa e per dar vigore alla Chiesa e promuovere la sua continua*

santificazione”; mentre il canone 211 fa notare: *“Tutti i fedeli hanno il dovere di lavorare affinché il messaggio divino della salvezza arrivi sempre di più agli uomini di ogni tempo e del mondo intero”*.

Se il dovere di santificazione e di apostolato è comune a tutti i battezzati, è lecito farsi questa domanda: a quale scopo è ordinata una nuova e peculiare consacrazione sulla base della comune consacrazione battesimale? Tale nuova consacrazione dei religiosi, degli istituti secolari e delle associazioni, i cui Statuti approvati dalla Chiesa prevedono l’impegno di perfezione osservando pure i consigli evangelici, aggiunge alla consacrazione battesimale l’adozione di una forma stabile di vita seguendo più da vicino Cristo, dedicandosi totalmente a Dio, dediti – per un nuovo e peculiare titolo – alla sua gloria, all’edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo; in questo modo tendono alla perfezione della carità, divengono un segno preclaro nella Chiesa e preannunciano la gloria celeste (cf can 573, primo paragrafo).

3.2. Abbiamo già messo in chiaro che gli Istituti Paolini non sono Istituti Secolari, ma non possiamo prescindere da una legittima analogia che ci consente di vedere il perché di una particolare consacrazione nei nostri Istituti per secolari. Rileviamo inoltre che le varie forme di particolare consacrazione riconosciute dalla Chiesa costituiscono doni concessi dal Signore e comportano grazie particolari: quelle proprie del **carisma**, il quale comporta una spiritualità e una missione specifiche. È ben saputo che il carisma di una famiglia religiosa – nel nostro caso il carisma paolino – conferisce uno spirito distintivo (cf AD 93) e impegna all’azione apostolica con un particolare orientamento.

3.3. Nella prima Istruzione della prima settimana del Mese di Esercizi (aprile 1960), il Fondatore afferma: *“La Famiglia Paolino ora si è completata”* ed elenca, tra le istituzioni della sua Famiglia religiosa, i primi tre Istituti paolini per secolari. Non elenca l’istituto *“Santa Famiglia”* per il semplice fatto che tale istituto non era ancora iniziato. Nella stessa Istruzione, il Fondatore sottolinea la particolare responsabilità della SSP, e in particolare dei paolini sacerdoti, nell’animazione dell’intera Famiglia Paolina: *“Il calore e la luce vitale devono discendere dai Sacerdoti paolini, che hanno qui un grande e delicato ministero. Perciò s’impone, in secondo luogo, l’aggiornamento di essi alle diverse istituzioni: per dare quanto devono dare, in conformità alle regole del Diritto Canonico, e ricevere quel contraccambio che è conforme alla natura e allo spirito della Chiesa. Grande responsabilità! Dev’essere uno lo spirito, quello contenuto nel cuore di San Paolo, ‘cor Pauli, cor Christi’; sono uguali le devozioni: e i vari fini convergono in un fine comune e generale: dare Gesù Cristo al mondo, in modo completo, come Egli si è definito: ‘Io sono la Via, la Verità, la Vita’ [Gv 14,6]”* (UPS I, 19-20).

3.4. Nell’Istruzione XII della stessa prima settimana del noto Corso di Esercizi, il Fondatore disse: *“Ora sono tre gli Istituti Secolari paolini: ‘Gesù Sacerdote’, riservato ai Sacerdoti diocesani; ‘San Gabriele Arcangelo’, per uomini; ‘Maria Santissima Annunziata’, per le donne”*. Nell’affermare: *“Ora sono tre...”*, lascia intravedere la sua intenzione di dare inizio a qualche altro istituto già presente nel suo cuore; risulta spontaneo pensare a *“Santa Famiglia”*. Don Alberione continua la sua Istruzione affermando dei nuovi Istituti: *“Il fine generale è sempre la gloria di Dio e la santificazione dei membri, mediante l’osservanza dei tre voti di obbedienza,*

castità e povertà, e l'ordinamento della vita secondo un proprio statuto. In esso si richiede un'imitazione della vita religiosa nostra. Il fine speciale: è l'apostolato collaterale alle altre istituzioni paoline, come risulta dagli articoli 3-4 dello Statuto" (UPS I, 378-379). È facile rendersi conto che la terminologia usata dal Fondatore continua ad essere imprecisa e analogica, ma le sue convinzioni essenziali sono chiare e indiscutibili: egli riconosce, nel progetto di Dio circa la Famiglia Paolina, la presenza di secolari veri consacrati, partecipi dello spirito paolino, chiamati a viverlo, a testimoniare e ad applicarlo apostolicamente in mezzo alle realtà del mondo. Attraverso gli Istituti per secolari, il carisma paolino deve raggiungere spazi ed espressioni che non sono possibili né al religioso né alla religiosa.

3.5. È verissimo che nell'attuale CDC, gli Istituti Paolini per secolari non trovano il loro posto nella parte III del Libro II (quella che tratta degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica). Il loro posto – lo abbiamo già detto – è nella Parte I del Libro II, quella che si occupa dei fedeli cristiani, e più specificamente nel Titolo V, dove si tratta delle associazioni di fedeli.

GLI ISTITUTI PAOLINI PER SECOLARI SONO, INFATTI, UNA ASSOCIAZIONE PUBBLICA FONDATA DAL BEATO GIACOMO ALBERIONE, ERETTA ED APPROVATA DALLA SANTA SEDE. I MEMBRI DI QUESTA ASSOCIAZIONE, COME CONSTA DAI CORRISPONDENTI STATUTI – APPROVATI ANCH'ESSI DALLA SANTA SEDE – PROFESSANO LA PERFEZIONE EVANGELICA NEL MONDO, ESERCITANO L'APOSTOLATO OPERANDO DALL'INTIMO DELLE REALTÀ TERRENE E PROFESSANO, MEDIANTE VOTI RICONOSCIUTI DALLA CHIESA, I CONSIGLI EVANGELICI. PERTANTO, POSSIEDONO ED ESERCITANO IL DONO DI UNA PARTICOLARE CONSACRAZIONE. PUR NON TROVANDO IL LORO POSTO NELLA PARTE DEL DIRITTO CANONICO CHE TRATTA DELLA "VITA CONSACRATA", SONO DEI **SECOLARI CONSACRATI**.

3.6. La particolare consacrazione dei membri dei nostri Istituti per secolari la volle il Fondatore facendosi interprete del volere di Dio; la riconosce la Chiesa essendo contenuta negli Statuti da essa approvati; i membri degli Istituti sono coscienti di tale dono e degli impegni da esso derivati. La Società San Paolo, di cui gli Istituti sono "opera propria", ha il delicato dovere di assistere questi Istituti affinché vivano appieno la loro vocazione e missione nella propria condizione di paolini secolari consacrati. Non è una insistenza fuori luogo ricordare che, se gli Istituti per secolari della Famiglia Paolina sono "opera propria" della Società San Paolo, questa è tenuta alla giusta "conoscenza, all'apprezzamento, alla promozione e all'accompagnamento formativo e di animazione" di questi Istituti (cf VIII Capitolo Generale della SSP, "Dichiarazione capitolare sulla Famiglia Paolina". Tali Istituti fanno parte di quel "patrimonio" della Congregazione che dobbiamo conservare e proteggere, come ci ricorda il CDC: "Tutti devono osservare con fedeltà la volontà e le intenzioni dei fondatori sancite dalla competente autorità ecclesiastica, circa la natura, il fine, lo spirito e il carattere di ogni istituto, così come anche le sue sane tradizioni, essendo tutto ciò il patrimonio dell'Istituto" (can. 578, CDC del 1983).

3.7. I membri dei primi tre Istituti paolini per secolari (“San Gabriele Arcangelo”, “Maria Santissima Annunziata” e “Gesù Sacerdote”), vivendo il celibato, non offrono particolari difficoltà quanto al riconoscimento della loro condizione di **secolari consacrati**, nonostante il fatto di non appartenere alla “vita consacrata” così come è definita oggi nel CDC. Per i membri dell’Istituto “Santa Famiglia”, la situazione è diversa: non vivendo il celibato non si può neanche fare una analogia con la consacrazione che fanno i membri degli istituti di vita consacrata. Il canone 599 è infatti tassativo quando afferma: “Il consiglio evangelico di castità assunto per il Regno dei cieli, in quanto segno del mondo futuro e fonte di una fecondità più abbondante in un cuore non diviso, comporta l’obbligo di osservare perfetta continenza nel celibato”. D’altra parte, l’Esortazione Apostolica Post-Sinodale *Vita Consecrata*, di Giovanni Paolo II (25 marzo 1996), dopo essersi riferita all’esistenza di nuove forme di vita evangelica, “segno di un intervento divino”, richiama l’attenzione sulla necessità di “procedere al discernimento dei carismi” e fa poi una diretta allusione e precisazioni che riguardano i coniugi cristiani: “In forza dello stesso principio di discernimento, non possono essere comprese nella categoria della vita consacrata quelle pur lodevoli forme di impegno che alcuni coniugi cristiani assumono in associazioni o movimenti ecclesiali, quando, nell’intento di portare alla perfezione della carità il loro amore, già ‘come consacrato’ nel sacramento del matrimonio, confermano con un voto il dovere della castità propria della vita coniugale e, senza trascurare i loro doveri verso i figli, professano la povertà e l’obbedienza” (*Vita Consecrata*, n. 62). Risulta chiaro, da questa precisazione, che l’Istituto Santa Famiglia non fa parte della *vita consacrata* così come questa viene riconosciuta dall’attuale CDC, e non è lecito neanche fare un riferimento analogico a tale consacrazione. Tuttavia, nello stesso n. 62 di *Vita Consecrata* appena citato, il testo continua: “La precisazione doverosa circa la natura di tale esperienza non intende sottovalutare questo particolare cammino di santificazione, a cui non è certo estranea l’azione dello Spirito Santo, infinitamente ricco nei suoi doni e nelle sue ispirazioni”. L’Esortazione Apostolica *Vita Consecrata*, se da una parte indica che c’è una netta distinzione tra un “particolare cammino di santificazione” nella vita coniugale e l’impegno della vita consacrata che esige il celibato, non solo invita a valutare quel particolare cammino di santificazione, ma riconosce in esso l’azione dello Spirito Santo e lascia intravedere la necessità di continuare una riflessione a proposito delle nuove forme di vita che Egli suscita, essendo “principio di comunione e di perenne novità di vita”.

3.8. Ben si rendeva conto Don Alberione, quando esprimeva la sua convinzione di una possibile consacrazione particolare dei coniugati, che questa avrebbe comunque un carattere diverso a quella dei religiosi. Così, quando in *Donec formetur* (fin dal 1932!) parla della vocazione del religioso e riferisce le esigenze per tale condizione, afferma: “persino sono possibili **condizioni speciali** pel coniugato e per il secolare, purché in condizione di adempiere i doveri” (vedi DF, 88). E nei famosi numeri 13-14 dello Statuto approvato nel 1960, leggiamo: “Possono pure essere iscritti all’Associazione, **come membri di seconda categoria**, quelle persone che sono legate da vincolo matrimoniale, ma che anelano al raggiungimento della perfezione cristiana, nel modo compatibile col loro stato”. Il n. 13 continua precisando il senso dei voti per questi coniugati: parla di “castità coniugale”, di obbedienza ai Superiori “in tutto ciò che è conforme al presente Statuto e che non contrasta cogli obblighi provenienti dal loro stato coniugale”, e di una

“povertà evangelica” che impegna i membri a non usare di beni materiali senza il consenso dei legittimi Superiori”. Il n. 14 annuncia persino: “I membri di seconda categoria dovranno osservare il regolamento che il Superiore Generale della Pia Società San Paolo compilerà appositamente per loro”.

3.9. È lecito o no parlare di **secolari consacrati** nel caso dei membri professi di “Santa Famiglia”? Ritengo di sì, purché sia chiaro che la loro peculiare consacrazione ha come base immediata il sacramento del matrimonio e non il dono del celibato. In questo senso anche l’Istituto “Santa Famiglia” si può definire, come gli altri tre: **istituto di vita secolare consacrata**, espressione che non usurpa il carattere di “vita consacrata”, né la condizione di “istituto secolare” che non gli è propria. Come gli altri tre Istituti paolini per secolari, **“Santa Famiglia” è una associazione pubblica eretta e approvata dalla Santa Sede come “opera propria della Società San Paolo”**. Con “Santa Famiglia” si chiude il circolo delle dieci istituzioni che compongono la Famiglia Paolina.

3.10. A proposito delle “dieci istituzioni” della nostra Famiglia, è interessante sottolineare l’alto significato che continua ad avere la decisione dei Governi Generali quando, dietro seria riflessione sull’identità della Famiglia Paolina, decisero che nei vari testi delle Costituzioni, Statuti o Regole di vita della nostra famiglia si inserisse l’elenco di “congregazioni religiose, istituti aggregati e organizzazioni apostoliche fondati da Don Giacomo Alberione” e che “considerati assieme formano la Famiglia Paolina”. Si tratta del testo che costituisce l’articolo 3 delle nostre Costituzioni. Ci sono alcuni antecedenti di tale elenco delle dieci istituzioni. Uno risale risalire al 1965: si tratta del Direttorio dell’Istituto “Maria Santissima Annunziata”; lo redasse con ogni probabilità don Gabriele Amorth; il Fondatore lo presentò alle Annunziate nella Pasqua dello stesso anno. In tale Direttorio, al n. 8, troviamo un quadro completo della Famiglia Paolina, che comprende già l’Istituto Sacra Famiglia (sic). Il redattore del Direttorio annuncia l’elenco delle dieci istituzioni con queste parole: “Eccone il quadro completo, tratto da una presentazione che fece lo stesso Fondatore”. Altro antecedente lo troviamo nelle *Costituzioni e Direttorio della Pia Società delle Figlie di San Paolo* degli anni 1969-1971. Il n. 4 del loro Direttorio tratta dei “Rapporti con le Istituzioni delle Famiglia Paolina”, che viene descritta come composta da dieci istituzioni; tra gli istituti aggregati viene annoverato l’Istituto “Santa Famiglia” (cf anche DC FSP, 140).

4 – Qualcosa circa gli Statuti

4.1. Per quanto concerne gli Istituti “Gesù Sacerdote”, “San Gabriele Arcangelo” e “Maria Santissima Annunziata”, lo Statuto è unico ed è stato oggetto di tre approvazioni da parte della Santa Sede:

- ✓ 8 Aprile 1960: Decreto firmato dal Card. Valerio Valeri, Prefetto della S. Congregazione per i Religiosi, e da P. Philippe, segretario del suddetto Dicastero. Prot. n. 11706/60. Lo Statuto fu approvato per un decennio.

- ✓ 22 Giugno 1977: Decreto firmato da Agostino Mayer, O.S.B., segretario della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, e da Basilio Heiser, ofm Conv., sottosegretario del suddetto Dicastero. Prot. 11706/60. Anche questo nuovo Statuto fu approvato per un decennio.
- ✓ 30 Marzo 1990: Decreto firmato da Vincenzo Fagiolo, segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, e da Jesús Torres, sottosegretario del suddetto Dicastero. Prot. n. 77-1/89. Approvazione definitiva.

Tra lo Statuto del 1960 e quello del 1977 ci sono di mezzo importanti eventi nella Chiesa e nella Famiglia Paolina: a) anzitutto la celebrazione del Concilio Vaticano II; b) come frutto del Concilio, l'avvio del rinnovamento della vita consacrata; c) come adesione a questo rinnovamento, la celebrazione del Capitolo Generale Speciale della SSP [1969-1971]; d) il 26 Novembre 1971, la morte di Don Giacomo Alberione, Fondatore della Famiglia Paolina.

Tra lo Statuto del 1977 e quello del 1990 ci fu la promulgazione del nuovo CDC (nel 1983). Infatti, nel presentare la nuova redazione dello Statuto, approvata definitivamente, don Renato Perino scriveva: “Le ragioni che hanno suggerito di preparare questa nuova redazione dello Statuto vi sono in qualche modo note: a) La necessità di aggiornarlo al Codice di Diritto Canonico, promulgato per mandato di Giovanni Paolo II nel 1983, che molteplici mutamenti ha apportato nella legislazione riguardante la vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici; b) Il desiderio, manifestato da più parti, perché le norme giuridiche venissero arricchite da un maggior numero di elementi d'indole carismatica e spirituale, sullo stile di quanto era stato fatto per le Costituzioni delle Congregazioni religiose della Famiglia Paolina...”

4.2 L'Istituto “Santa Famiglia” ha uno Statuto proprio.

- ✓ Un prima redazione dello Statuto di “Santa Famiglia” fu approntata subito dopo la morte del Fondatore. Il testo fu stampato a Roma, nella “Tipografia Ostiense”, nell'aprile del 1972. Parteciparono a tale redazione, pubblicata “a uso manoscritto”, Don Stefano Lamera, della SSP, e membri vari dell'Istituto “Gesù Sacerdote”. Il fatto viene puntualizzato così da don Furio Gauss: “Dopo la morte di don Alberione, don Zanoni cercò un sacerdote della SSP a cui affidare il nuovo Istituto. Pensò a don Spoletini, ma questi non accettò. Forse avrà pensato ad altri. Infine scelse don Lamera. Nei primi giorni del gennaio 1972, un gruppo di sacerdoti diocesani animatori dell'IGS nelle proprie diocesi, vennero invitati da don Lamera a Roma. Così pure due vescovi dell'IGS. Assieme stilarono un primo testo dello Statuto per l'Istituto “Santa Famiglia”. Fu allora che, nella cripta del tempio dedicato al Divino Maestro, in Via Portuense, durante una concelebrazione, don Zanoni affidò ufficialmente a don Lamera e ai sacerdoti dell'IGS lo sviluppo del nuovo Istituto in tutte le diocesi e le regioni d'Italia. Don Lamera venne a Trieste il 15 ottobre 1972. Otto coniugi e tre vedove costituirono il primo gruppo di novizi triestini dell'Istituto “Santa Famiglia”. La cerimonia, molto semplice, avvenne nella cappella delle Figlie di San Paolo. Durante la liturgia, concelebrata con me, don

Lamera ricevette dalle mani dei coniugi le loro richieste scritte di ammissione all'Istituto e diede a ciascuno una copia dello Statuto..., ecc.” (“L’inizio dell’Istituto ‘Santa Famiglia’. Intervista a Don Furio Gauss, IGS”. Le Domande furono rivolte da Don Juan Manuel Galaviz, ssp, a Tor San Lorenzo, il 30 marzo 2005; le Risposte furono inviate da Don Furio Gauss a Don Galaviz, il 7 aprile 2005, da Trieste).

- ✓ Una nuova redazione, fatta sulla traccia di quella del 1972, fu presentata alla Santa Sede, dall’allora Superiore Generale, don Renato Perino, il 19 aprile 1982. Con Decreto della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari (Prot. n. A. 77-1/81), l’Associazione “Santa Famiglia” venne riconosciuta come opera propria della Pia Società San Paolo e approvato lo Statuto per un decennio. Il Decreto fu firmato da Agostino Mayer, OSB, segretario del suddetto Dicastero. Un fatto sorprendente e di non facile interpretazione è che don Perino abbia scelto e presentato come punto di partenza dell’Istituto una fondazione del 1963 che non era affatto “Associazione ‘Santa Famiglia’”, ma semplicemente la “Pia Unione delle famiglie cristiane”.
- ✓ Il 19 marzo 1993, con Decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (Prot. n. A.77-1/81), la Santa Sede approvò definitivamente un rinnovato Statuto dell’Istituto “Santa Famiglia”. Firmarono il Decreto il Cad. Eduardo Martínez Somalo, Prefetto del suddetto Dicastero, e il segretario Francisco Javier Errazuriz Ossa. Nel presentare il nuovo e definitivo Statuto, Don Silvio Pignotti (Solennità della Pasqua 1993) fa notare: “Se si confronta l’attuale Statuto con il precedente, si nota che, pur rimanendo intatta la sostanza, vi sono state introdotte parecchie modifiche. Esse, in parte, si sono rese necessarie per armonizzare le norme promulgate nel 1983; in parte, per dare maggiore organicità e un più intenso afflato spirituale a tutto l’insieme”.

4.3. Rimangono aperte alcune questioni che, però, non intaccano i dati giuridicamente assodati. Si può chiedere, per esempio, se l’Associazione approvata nel 1960 comprende oggi anche l’Istituto “Santa Famiglia”, oppure se questo istituto costituisce da solo una distinta Associazione. Pare più esatto rispondere che l’Associazione, detta anche Unione Paolina, abbraccia oggi i quattro Istituti che sono tutti quanti “opera propria” della Società San Paolo. A sostegno di questa interpretazione cito una risposta data a Don Luigi Zanoni, da Mons. Agostino Mayer, Il 19 luglio 1972 (Prot. n. A. 77-1/72). La cito anche perché contiene considerazioni che interessano i partecipanti a questo Incontro.

“Reverendo Signore,

Con data 15 giugno u.s., Ella trasmetteva a questa Sacra Congregazione gli Statuti della Unione Paolina, cioè degli Istituti:

- *Gesù Sacerdote*
- *S. Gabriele Arcangelo*
- *Maria SS.ma Annunziata*

- *Santa Famiglia,*

aggregati alla Pia Società San Paolo, per ottenerne l'approvazione definitiva.

Al riguardo mentre questo Dicastero si riserva di comunicarLe altre eventuali osservazioni, sento il dovere di precisarLe quanto segue:

- 1. I menzionati Istituti sono aggregati alla Pia Società San Paolo come opera propria, senza corpo organico e perciò in nessun modo possono essere classificati tra gli Istituti religiosi o tra gli Istituti secolari.*
- 2. Come Superiore di codesta Pia Società procuri che le persone da Lei scelte come Delegati degli elencati Istituti, nello spirito e con le finalità del venerato Fondatore, si attengano alle indicazioni di questo Sacro Dicastero, allo scopo di evitare confusioni e inesatte interpretazioni della loro fisionomia.*

Con sensi di distinto ossequio mi confermo devotissimo nel Signore.

+ A. Mayer, secr.

4.4. Concludo con una osservazione generale sugli Statuti: quello proprio dei primi tre Istituti e quello di “Santa Famiglia”. In essi appaiono chiare le note di secolarità, di consacrazione e di apostolicità che devono essere vissute secondo lo spirito paolino. Risulta anche chiara la loro appartenenza alla Famiglia Paolina, anche se si dovrebbe rilevare di più il senso giusto e positivo della loro condizione di aggregati alla Società San Paolo come opera propria. Direi che sono chiamati ad essere come il volto secolare della Società San Paolo. È necessario dare molto più risalto alla nota di secolarità, evitando ogni tentativo di omologazione con la vita religiosa. Nella Famiglia Paolina, che nel suo insieme è come una icona della Chiesa, gli Istituti Paolini di Vita Secolare Consacrata, devono brillare appunto per la loro secolarità. Il loro servizio apostolico si compie in mezzo alle realtà del mondo, ed è dalla loro condizione di secolari che deve partire, per il resto della Famiglia Paolina, il contributo di esperienze, di grazie, di luci che emergono appunto dalla secolarità. Il loro stile di consacrati deve essere uno stile di secolari, non di religiosi. E per questo che li chiamiamo “secolari consacrati” e non “consacrati secolari”. Tante espressioni usate dal nostro caro Fondatore non erano esatte, ma erano comprensibili nel suo tempo; oggi, per essere fedeli al Fondatore, dobbiamo superare tante sue imprecisioni e inesattezze.